

ISTRUZIONI OPERATIVE N.98

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)

E P.C.

ALL' A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA

ALL' A.R.G.E.A
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI

ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE

ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA

ALL' ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO

ALL' APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO

ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23

10123 TORINO

ALL' OP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -
OPPAB
VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO
- DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
- DIR. GEN. DELLO SVILUPPO RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

ALLA REGIONE ABRUZZO
dpd@pec.regione.abruzzo.it;

ALLA REGIONE BASILICATA
agricoltura@cert.regione.basilicata.it;
ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it;

ALLA REGIONE CALABRIA
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

ALLA REGIONE CAMPANIA
psrcampania@pec.regione.campania.it

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

AgrDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it

ALLA REGIONE LAZIO
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

ALLA REGIONE LIGURIA
agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

ALLA REGIONE LOMBARDIA
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

ALLA REGIONE MARCHE
regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

ALLA REGIONE MOLISE
regionemolise@cert.regione.molise.it

ALLA REGIONE PIEMONTE
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

ALLA REGIONE PUGLIA
superficie.psr@pec.rupar.puglia.it

ALLA REGIONE SARDEGNA
argea@pec.agenziaargea.it

ALLA REGIONE SICILIA
servizio1ambiente@pec.dipartimentoagricolurasicilia.it

ALLA REGIONE TOSCANA
REGIONETOSCANA@POSTACERT.TOSCANA.IT

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONEAGRICOLTURA.REGIONE@POSTACERT.UMBRIA.IT

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.VDA.IT

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
AGRICOLTURA@PEC.REGIONE.VDA.IT

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
SERV.AGRICOLTURA@PEC.PROVINCIA.TN.IT

AL COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

ALLA SIN S.P.A.
VIA CURTATONE, 4 D
00185 ROMA

AL RTI LEONARDO S.P.A. (MANDATARIA) -
ENTERPRISE
SERVICES ITALIA S.R.L (GRUPPO DXC), ABACO S.P.A,
GREEN AUS S.P.A, E-GEOS S.P.A, LEONARDO S.P.A.

AL RTI EY ADVISORY S.P.A.(MANDATARIA) –
ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY S.P.A.

Oggetto: Reg. UE n. 1465/2023 – D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023 – Circolare n. 81412 del 2 novembre 2023 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli.

INDICE

1. PREMESSA	6
2. QUADRO NORMATIVO	6
3. SOGGETTI BENEFICIARI	7
4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO "INTERVENTO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DI EMERGENZA PER I SETTORI AGRICOLI COLPITI DA PROBLEMI SPECIFICI CHE INCIDONO SULLA REDDITIVITÀ ECONOMICA DEI PRODUTTORI AGRICOLI - REG. UE N. 1465/2023 – D.M. N. 594120 DEL 25 OTTOBRE 2023 E PER LA AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO PUBBLICO.....	7
5. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL SOSTEGNO	8
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
7. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ARTICOLO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)	10
8. COMUNICAZIONI	12
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
10. RINVIO.....	12
11. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI.....	12
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	13
ALLEGATO I	16
ALLEGATO II.....	16

1. PREMESSA

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, mettendo a disposizione di alcuni Stati membri l'importo complessivo di euro 330.000.000 e destinando all'Italia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) l'importo di euro 60.547.380, con possibilità di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha approvato il 25 ottobre 2023 il decreto n. 594120 "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per complessivi euro 181.642.140 a favore dei settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli." in cui sono stati definiti i requisiti necessari per accedere al sostegno succitato e stabiliti gli importi massimi unitari da corrispondere per tipologia di superficie danneggiata (alluvione ed eventi franosi).

Il decreto approva di ripartire le risorse recate dal regolamento (UE) 2023/1465 e dal cofinanziamento nazionale, assegnando prioritariamente:

- le risorse alle imprese agricole danneggiate dai sopracitati eventi alluvionali, ivi compresi i collegati eventi franosi, per un fabbisogno di euro 100 milioni;
- la restante dotazione finanziaria a parziale copertura del fabbisogno stimato per il sostegno delle imprese, in cui le ripercussioni sui costi di produzione hanno aggravato i danni derivanti dalla siccità prolungatasi dalla campagna 2022, registrati nel settore agricolo nel 2023, hanno aggravato i danni derivanti dalla siccità prolungatasi dalla campagna 2022, come accertati nel decreto n. 293519 del 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Agea Coordinamento ha emesso la Circolare n. 81412 del 2 novembre 2023 in cui sono stati definiti i requisiti necessari per accedere al sostegno succitato.

Con nota prot. 589125 del 23 ottobre 2023 sono pervenuti ad Agea Coordinamento da parte del Masaf, gli elenchi definiti con istruttoria svolta da parte delle Regioni dei soggetti ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 4, del D.M. in oggetto con i relativi importi da corrispondere.

Le presenti istruzioni operative delineano le modalità per la presentazione all'Organismo Pagatore AGEA - ai sensi dell'art 65, par. 1, lettera f), del Reg. (UE) 2021/2116 - della domanda di pagamento automatica 2023, per la richiesta del ristoro previsto dal decreto di cui in oggetto, in relazione alle perdite di redditività subite dai produttori agricoli per l'evento **siccità** a livello nazionale e per l'evento **alluvione**, ivi compresi i collegati eventi franosi, nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

2. QUADRO NORMATIVO

I riferimenti normativi sono riportati in Allegato II.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari del contributo pubblico previsto dall'art. 2 del D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023 e dalla Circolare n. 81412 del 2 novembre 2023 par. 2, i richiedenti titolari di "Fascicolo Aziendale" che:

- a) **ALLUVIONE ED EVENTI FRANOSI**
con riferimento alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali, conducevano superfici agricole, risultanti nel fascicolo aziendale SIAN alla data del 15 maggio 2023, comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 del decreto sopra citato, ricadente nei territori delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, ovvero nei territori individuati dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- b) **SICCITA'**
hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto n. 293519 del 7 giugno 2023 e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale sia alla data del 15 maggio 2022 che alla data del 15 maggio 2023, ai sensi del disposto dell'art.2, comma 3, in relazione all'art.3, comma 2, del D.M. in oggetto. I soggetti richiedenti sono identificati con istruttoria svolta dalle regioni di cui alla nota prot. 589125 del 23 ottobre 2023 trasmessa dal Masaf.

Non è prevista la partecipazione ai benefici dell'aiuto a soggetti che non possiedano tali requisiti.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO "INTERVENTO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DI EMERGENZA PER I SETTORI AGRICOLI COLPITI DA PROBLEMI SPECIFICI CHE INCIDONO SULLA REDDITIVITÀ ECONOMICA DEI PRODUTTORI AGRICOLI - REG. UE N. 1465/2023 – D.M. N. 594120 DEL 25 OTTOBRE 2023 E PER LA AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO PUBBLICO

Le domande di pagamento hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all'OP AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall'OP competente per il fascicolo aziendale del richiedente, utilizzando il modello di domanda precompilata "**Modello domanda di pagamento 2023 – Intervento per il sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli - Reg. UE n. 1465/2023 – D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023**", riportato in Allegato I.

In assenza di fascicolo aziendale o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la domanda non è compilabile.

L'organismo pagatore AGEA, mette a disposizione dei richiedenti gli aiuti di cui al D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023 le domande precompilate in modalità automatica con il dettaglio delle superfici eleggibili a pagamento, nonché l'indicazione dell'importo complessivamente erogabile, sulla base dei dati presenti sul SIAN purché siano stati superati i seguenti controlli:

- a) Esistenza del fascicolo aziendale con scheda grafica validata, superfici ammissibili e condotte al 15 maggio 2023, di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 comma 1 del D.M. di cui in oggetto, relativamente agli eventi alluvione ed eventi franosi;
- b) Esistenza del fascicolo aziendale con scheda validata, superfici ammissibili e condotte al 15 maggio 2023 di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. di cui in oggetto relativamente all'evento siccità.

Il sistema di precompilazione automatica della presentazione della domanda garantisce la verifica dell'unicità della domanda di pagamento.

La domanda, essendo precompilata, riporta conseguentemente in automatico l'iban valido ai fini del pagamento di più recente inserimento nel fascicolo aziendale.

Ai fini della comunicazione della conferma della domanda precompilata e automatica, si fa riferimento all'ultimo mandato valido conferito dal richiedente aiuto al CAA di appartenenza.

Nel caso in cui il beneficiario non abbia conferito mandato ad alcun CAA, la notifica della messa a disposizione della domanda precompilata e automatica unitamente alle istruzioni da seguire per la relativa conferma sarà trasmessa da Agea all'indirizzo di notifica indicato dall'interessato nel proprio fascicolo aziendale.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla eventuale richiesta della documentazione antimafia, come da dettagliato nel successivo par. 7.

Le spese in relazione ai pagamenti relativi alle presenti Istruzioni operative sono ammissibili ai sostegni previsti dal D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023 solo se i pagamenti **saranno stati effettuati entro il 31 gennaio 2024** da parte di Agea Pagatore.

5. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL SOSTEGNO

- a) ALLUVIONE ED EVENTI FRANOSI

Per i beneficiari di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. in oggetto, il sostegno è determinato applicando i seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie accertata secondo i criteri di cui al par. 4 lettera a):

- a) Pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
- b) Seminativi euro 380/ha;
- c) Colture permanenti euro 1.500/ha.

Non sono ammessi al sostegno i soggetti che pur avendo un fascicolo non hanno una scheda di validazione grafica al 15/05/2023.

Con riferimento al punto 2, lettera a) della circolare di cui in oggetto sono state assegnate prioritariamente le risorse alle imprese agricole danneggiate dai sopracitati eventi alluvionali, ivi compresi i collegati eventi franosi, per un fabbisogno di euro 100 milioni.

In caso di superamento del plafond di spesa è previsto un meccanismo di riduzione proporzionale individuale fino alla sua concorrenza come disposto dall'articolo 3, comma 3 del D.M. di cui in oggetto.

b) SICCITA'

Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, del D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023, il sostegno è determinato in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.M. medesimo, con le eventuali riduzioni previste dal successivo art. 3, comma 2 e a condizione che abbiano una superficie accertata secondo i criteri di cui al par. 4 lettera b) delle presenti Istruzioni operative.

I relativi elenchi dei soggetti di cui al sopra citato articolo 1, comma 4, del D.M. in oggetto, con gli importi concedibili, sono stati definiti con istruttoria svolta da parte delle Regioni e trasmessi ad Agea Coordinamento dal Masaf con propria nota prot. N. 589125 del 23 ottobre 2023.

Fermo restando l'importo del danno parametrato dalle predette Regioni, con riferimento ai beneficiari di cui al par. 3, punto b), ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. nel caso in cui la superficie agricola a disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023, risultante nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno è ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie agricola.

I beneficiari che non rientrano nelle fattispecie di cui al par. 4, lettere a) e b) delle presenti Istruzioni operative, non sono ammessi al sostegno, fatti salvi i casi in cui sia comprovato il caso di "successione mortis causa" per i quali è prevista la procedura risolutiva di cui al par. 4 della Circolare n. 81412 del 2 novembre 2023, che richiama a sua volta la "Circolare Agea.2023.67143 del 12 settembre 2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – Punto 6, allegato 2". Le casistiche che non rientrano in quanto contemplato nella Circolare Agea Coordinamento n. 81412 del 2 novembre 2023, non sono ammissibili.

Importo minimo erogabile: l'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone, in linea generale, che l'importo minimo al di sotto del quale le Amministrazioni pubbliche possono non concedere e non esigere la restituzione è determinato in 12 euro.

Pertanto, non si procederà alla istruttoria delle domande di pagamento con importi totali spettanti inferiori o uguali a 12 euro. Detti importi non pagabili confluiscono nuovamente alla dotazione finanziaria disponibile per entrambe le tipologie di calamità naturali, (Alluvione ed eventi franosi e Siccità).

Calcolo del maggior valore del sostegno spettante: secondo il disposto dell'articolo 2, comma 4 del DM di cui in oggetto e ai sensi della Circolare AGEA Coordinamento n. 81412 del 2 novembre 2023, (par. 2) le fattispecie di cui al par. 3 delle presenti I.O. punti a) e b) sono alternative tra loro.

Pertanto, in caso di ammissione a entrambi gli aiuti di cui rispettivamente quadro B e quadro C del modello di domanda allegata, il beneficio sarà limitato al solo sostegno relativo alla fattispecie che riconosce il maggiore importo.

Risparmi di spesa: alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in base alle risultanze dei calcoli degli importi di ristoro concedibili previsti ed esposti nelle domande precompilate, qualora residuo delle somme dalla dotazione finanziaria disponibile per entrambe le tipologie di calamità naturali, (Alluvione ed eventi franosi e Siccità), definite dal D.M. di cui in oggetto, le stesse verranno ripartite ai sensi del D.M. medesimo.

Risorse residue: gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione (Legge n.183/1987).

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di pagamento automatica 2023 "Intervento per il sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli - Reg. UE n. 1465/2023 – D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023" **deve essere confermata a partire dal 6 novembre 2023 entro e non oltre il 16 novembre 2023.**

7. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ARTICOLO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, modificati dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai "terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro" e nelle ipotesi di "concessione di terreni agricoli demaniali".

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma tre stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione all'erogazione, sotto

condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/ 2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia – è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'informazione antimafia.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

8. COMUNICAZIONI

L'Organismo pagatore AGEA comunica ad AGEA Coordinamento ed al Masaf gli importi totali versati per ciascun beneficiario distinti per tipologia di sostegno erogato.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto delle domande di pagamento "Intervento per il sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli - Reg. UE n. 1465/2023 – D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023" è l'Ufficio Gestione del Rischio.

10. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

11. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito <https://www.agea.gov.it/portale-agea/>. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA <https://www.agea.gov.it/portale-agea/>);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o Aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; Gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: https://www.agea.gov.it/portale-agea/.</p>
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
Responsabili del trattamento	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l..</p>
Diritti dell’interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy; h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo <https://www.agea.gov.it/portale-agea/>.

Il Direttore

Pier Paolo Fraddosio

ALLEGATO I

“MODELLO DOMANDA PAGAMENTO D.M. n. 594120 del 25 ottobre 2023 ALLUVIONE E SICCA”

ALLEGATO II

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda al decreto di cui in oggetto e a quanto riportato in premessa nelle presenti Istruzioni operative. Ad integrazione, si riporta la normativa attuativa di riferimento:

Fascicolo Aziendale

- DM 12 gennaio 2015 n. 162, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120; - DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale;
- Istruzioni operative n.90 del 3 ottobre 2023 “Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027”

Certificazioni antimafia

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; - decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

- materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»;
 - Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
 - Istruzioni Operative n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018;
 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
 - Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
 - Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
 - Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.

Accesso agli atti

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”;
- D.lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

decreto n. 293519 de 7 giugno 2023 “Prelevamento dal fondo di solidarietà nazionale e riparto tra le regioni e la provincia autonoma di Trento assegnazione di € 100.000.000 per gli interventi compensativi dei danni causati dalla siccità 2022 “).